

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Questo procedimento si utilizza quando è necessario autenticare una firma ai sensi degli articoli 21 del T.U. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa. La persona che richiede l'autenticazione della firma deve recarsi personalmente presso l'ufficio comunale, portando con sé un documento di riconoscimento.

Normativa di riferimento:	D.P.R. n. 445/2000
Documenti da presentare:	Documento di identità in corso di validità
Termini per la presentazione:	Rilascio immediato allo sportello
Ufficio competente	Ufficio Anagrafe
Responsabile del procedimento	Segretario Comunale Dott. Del Negro Martino
Responsabile dell'Istruttoria	Pellegrini Paola – Istruttore Amministrativo Zanier Luisa – Istruttore Direttivo Amministrativo
Indirizzo:	Piazza Nascimbeni 16
Telefono:	tel: 0433/70026
Indirizzo e-mail:	anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it servizi.demografici@com-paularo.regione.fvg.it
Orario:	Lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30
Costi:	Per l'autentica di firma, imposta di bollo pari ad € 16,00 e diritti di segreteria pari ad € 0,52, salvo specifiche esenzioni nel qual caso vanno pagati solo i diritti di segreteria, pari ad € 0,26.

AUTENTICAZIONE DI FIRME : IN QUALI CASI È PREVISTA

L'autenticazione della firma può essere fatta solo su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che vengono presentate a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o da gestori o esercenti di pubblici servizi. In questi casi infatti istanze o dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure presentate unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

AUTENTICAZIONE DI FIRME: CHI È ABILITATO A ESEGUIRLE

L'autenticazione può essere fatta, oltre che da un funzionario incaricato dal sindaco, anche che da un notaio, cancelliere, segretario comunale.

LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

In presenza di un tipico atto negoziale tra privati, l'autenticazione compete solamente al notaio, con l'assoluta necessità che all'autenticazione stessa proceda esclusivamente quest'ultimo e non altro pubblico ufficiale.

In un parere reso in data 20.06.2006, il Ministero dell'Interno ha affermato che i tipici atti negoziali tra privati sono sottratti al regime di autenticazione, disciplinato dal testo unico 445/2000 (articoli 21 e 38) sulla documentazione amministrativa. Il summenzionato dicastero rammenta che il notaio è l'unico pubblico ufficiale abilitato ad autenticare la sottoscrizione di atti di natura negoziale'.

Analogamente, il funzionario incaricato, non può autenticare la firma di un privato apposta sotto un atto di delega ad un legale e finalizzato al patrocinio in sede giurisdizionale, in quanto la delineata fattispecie non rientra tra le ipotesi previste dall'articolo 21 del D.P.R. 445/2000, dovendo eventuali deroghe trovare necessariamente riscontro in leggi speciali.

Tra queste deroghe ritroviamo senz'altro quella di cui all'articolo 7 del decreto legge 223/2006, concernente il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati.